



Decisione/1514/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5420/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5420/TFNSVE/2025-2026, 5420 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. LIAPIAVE (matricola 917132) contro la società ROVIGO (matricola 949238) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CASAGRANDE ALESSANDRO (matricola 2028639)

In data 20.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Casagrande Alessandro (Matricola 2028639).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 176,00 (centosettantasei/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



In data 25.08.2026, la società ricorrente A.S.D. LIPIAVE (917132) depositava dichiarazione di estinzione del procedimento, dando atto dell'avvenuto pagamento del premio di formazione oggetto della domanda da parte della resistente ROVIGO (949238) ed allegando altresì contabile del versamento ricevuto in data 14.08.2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- preso atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto da parte della resistente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuto pagamento del premio di formazione e della contestuale rinuncia, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai